

ALLEGATO A
alla delibera n. 640/20/CONS

Modifiche ed integrazioni al Nuovo Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, allegato A alla delibera n. 368/14/CONS.

Il titolo dell'allegato A alla delibera n. 368/14/CONS è sostituito dal seguente:

“Nuovo Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei procedimenti di cui all'articolo 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.”.

All'art. 2, comma 1, la lett. d) è sostituita dalla seguente:

“d) i procedimenti volti ad accertare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico nonché ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 e ad adottare i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del Testo Unico.”.

Al Titolo V, l'intestazione è sostituita dalla seguente:

“Procedimento volto ad accertare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico nonché ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 e ad adottare i conseguenti provvedimenti.”.

All'articolo 16, il comma 1 e il comma 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Direzione, d'ufficio, all'esito dell'istruttoria preliminare di cui all'articolo 4, o dietro segnalazione di chiunque vi abbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico o ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, formula al Consiglio la proposta di avvio dell'istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 43, comma 5 del Testo Unico.”.

“2. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute, l'indicazione del responsabile del procedimento, la menzione del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, l'indicazione del termine entro cui il procedimento si deve concludere nonché, per le fattispecie di cui all'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, l'individuazione dei criteri per la verifica della sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo.”.

All'articolo 24, i commi 2, 3 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con il provvedimento conclusivo del procedimento accerta la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico o ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, e ne ordina la rimozione.”

“3. Qualora il Consiglio ritenga di adottare specifiche misure rimediali, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del Testo Unico, con l'indicazione di un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono ottemperare, lo schema di provvedimento conclusivo del procedimento è sottoposto a consultazione pubblica di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.”

“10. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, riscontri l'insussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico o ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, dispone l'archiviazione del procedimento. La delibera è notificata alle parti del procedimento.”